



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

ACCORDO

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO (di seguito denominata "Università") con sede a Teramo, via Renato Balzarini, 1, nella persona del Rettore Prof. Dino Mastrocola, nato il 20.09.1958 a Guardiagrele (CH), nella sua qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica in Via Balzarini, 1, partita IVA 00898930672

E

L'Associazione della CROCE ROSSA ITALIANA (di seguito denominata "CRI"), con sede a Roma, via Toscana, 12, nella persona del Presidente Avv. Francesco Rocca, nato il 01.09.1965 a Roma (RM), nella sua qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica in Via Toscana, 12, C.F. / partita IVA 13669721006

PREMESSO

- che l'art. 1, primo comma, dello Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. n.361 del 31 ottobre 2012, entrato in vigore il 29 novembre 2012, recita: *"L'Università degli Studi di Teramo (di seguito denominata "Università") è una istituzione senza scopo di lucro finalizzata alla libera ricerca scientifica e alla libera formazione per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica"*;
- che il successivo art. 2, primo comma, stabilisce che: *"L'Università ha come propri fini primari e inscindibili, l'organizzazione, la realizzazione e la promozione della ricerca scientifica e tecnologica, l'elaborazione e trasmissione delle conoscenze, ivi incluse quelle sui metodi di ricerca, e l'istruzione superiore e postlaurea, nel quadro della formazione e preparazione culturale, professionale e abilitante, nonché per l'innovazione culturale, scientifica e tecnologica"*;
- che l'art. 3, comma 3, del medesimo Statuto prevede che: *"L'Università agisce con piena autonomia normativa, didattica, scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile nell'ambito della vigente legislazione"*;
- che l'art. 8 della legge n. 341/1990, rubricato *"Norme sugli ordinamenti didattici"*, stabilisce che per la realizzazione dei corsi di studio, le Università possono avvalersi della collaborazione dei soggetti pubblici e privati previa stipula di apposita convenzione;
- che è stato visto il contenuto della delibera del Senato Accademico del 10 dicembre 2019, della delibera del Consiglio di amministrazione del 18 dicembre 2019;
- che l'Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato, persona giuridica di diritto privato iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – Sezione Organizzazioni di Volontariato ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 178/12 così come modificato dall'art. 99 del d.lgs. 117717, è l'unica Associazione nazionale di Croce Rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale, quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949 ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica;



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

- che al fine di rispondere al meglio alle esigenze locali e offrire il miglior servizio possibile nel rispetto dell'individuo, in linea con gli Obiettivi della Strategia 2030, la Croce Rossa Italiana investe nei propri volontari e nel proprio staff valorizzando lo spirito d'iniziativa, stimolando i giovani e fornendo le disposizioni necessarie per la formazione dei suoi appartenenti affinché possano svolgere in modo adeguato e professionale i compiti loro assegnati, formando leader e manager forti che contribuiscano a mantenere la fiducia delle comunità nei confronti dell'Associazione; la Croce Rossa Italiana intende pertanto promuovere l'aggiornamento dei propri dipendenti e volontari da attuarsi mediante attività di formazione che valorizzino gli studi pregressi;
- che l'attuazione della presente Convenzione avverrà sempre nell'osservanza dei sette Principi Fondamentali del Movimento internazionale della Croce Rossa e Mezza Luna Rossa e nel rispetto dello statuto nazionale dell'Associazione, del codice etico e dell'identità visiva dell'emblema e del logotipo identificativo, e parimenti nell'osservanza delle norme e dei regolamenti di organizzazione e funzionamento dell'Università degli Studi di Teramo.

SI CONVIENE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2 - Oggetto

L'Università e la CRI intendono collaborare, con riferimento ai Corsi di laurea (triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico), Scuole di Specializzazione e Master attivi presso l'Università di Teramo, alla formazione degli appartenenti alla CRI, favorendo la partecipazione alle attività didattiche istituzionali curriculari mediante le agevolazioni di carattere economico di cui all'art. 4.

Art. 3 - Soggetti destinatari

I destinatari della presente Convenzione sono gli appartenenti alla Croce Rossa Italiana e, nello specifico, i Volontari ed i dipendenti (questi ultimi in servizio e/o in quiescenza).

Art. 4 - Agevolazioni economiche

L'Università si impegna a concedere ai soggetti di cui all'articolo precedente una riduzione del 30% del pagamento annuo dei contributi universitari di iscrizione.

Con riferimento ai corsi di laurea, le agevolazioni economiche degli anni accademici successivi al primo sono assicurate a condizione che lo studente consegua almeno 36 crediti formativi (CFU) nel caso di studente a tempo pieno e 18 CFU nel caso di studente a tempo parziale. I CFU devono essere acquisiti entro il 30 settembre dell'anno accademico precedente la fruizione dell'agevolazione. Per beneficiare delle agevolazioni lo studente non deve essere fuori corso.

Con riferimento alle Scuole di Specializzazione e Master le agevolazioni sono subordinate all'accettazione espressa da parte dei Coordinatori/Direttori degli stessi, che possono stabilire anche un



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

numero massimo di iscrizioni con agevolazioni economiche, nonché alla assenza di oneri a carico del bilancio universitario.

Art. 5 – Obblighi dell’Università

Al fine di consentire la corretta realizzazione delle attività di cui all’art. 2, l’Università si impegna a favorire l’iscrizione dei soggetti individuati nell’art. 3 e nominare quale referente dell’accordo il Prof. Salvatore Cimini.

Art. 6 – Obblighi della CRI

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente offerta, la CRI si impegna a garantire la costante pubblicizzazione delle condizioni di fruizione dell’offerta didattica, nominando fin da ora, come referente dell’accordo la Dott.ssa Dora Lisa Mercurio, quale Responsabile dell’Unità Operativa Formazione della CRI.

Art. 7 - Durata della convenzione

La presente Convenzione avrà durata quinquennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione. Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta con raccomandata da inviare almeno sei mesi prima della data della scadenza. Parimenti, il presente accordo può essere rinnovato previa volontà espressa delle parti.

Per tutta la durata della convenzione, le Parti rimangono esclusive proprietarie dei rispettivi loghi, marchi ed emblemi, pertanto ciascuna parte si asterrà dall’utilizzare i marchi e i segni distintivi dell’altra per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle previste dalla presente Convenzione. Resta in ogni caso inteso che i materiali informativi riportanti il logo di una delle Parti dovranno essere preventivamente approvati dall’altra in forma scritta.

Art. 8 - Foro competente

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza del presente atto. Qualora ciò non fosse possibile, qualsiasi controversia sarà devoluta alla esclusiva competenza del Foro di Teramo.

Art. 9 - Clausola di sottoscrizione

Il presente Accordo, ai sensi dell’art. 15, comma 2-*bis*, della Legge n. 241/1990, viene sottoscritto, dalle Parti, con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Roma, li

Croce Rossa Italiana

Il Presidente

Avv. Francesco Rocca

Università degli Studi di Teramo

Il Rettore

Prof. Dino Mastrocola